

Oggetto: Spese istruzione: detraibilità 2017

Gentile Cliente,

la presente per informarla in merito ai nuovi limiti di detraibilità voce "Spese di istruzione scolastica" a partire dal periodo di imposta 2016; in particolare si passa dal vecchio limite di 400 euro a:

- € 564 per il 2016;
- € 717 per il 2017;
- € 786 per il 2018;
- € 800 dal 2019.

Su tali importi è possibile usufruire della **detrazione IRPEF del 19%**, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di [scuole dell'infanzia](#), [scuole del primo ciclo di istruzione](#) e [scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione](#).

NOTA BENE

Con la Circolare n. 7/2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro specifico delle singole voci; in particolare oltre alle spese la cui detrazione era già nota, come quelle sostenute **per la mensa** (anche se reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola e se non è stato deliberato dagli organi di istituto) e per i **servizi integrativi come il pre e il post scuola e l'assistenza al pasto**, la detrazione è ammessa anche:

- ☑ **per le spese sostenute per gite scolastiche;**
- ☑ **per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa**, come per esempio **corsi di lingua, teatro**, etc., deliberato dagli organi d'istituto.

Di seguito tabella riepilogativa.

Spese di istruzione. Le principali voci detraibili		
Spese scolastiche		
Tipologia di spesa	Detrazione si /no	Eventuali note
Tassa di iscrizione	Si	Art.15 lett. e-bis)
Tassa di frequenza	Si	Art.15 lett. e-bis)
Contributi volontari	Si	Contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies).
Erogazioni liberali (art.15 lett-i-octies)	Si	Contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito di applicazione della lettera i-octies).
Materiale di cancelleria	No	Come da Circolare Agenzia delle Entrate 3 /2016.
Test scolastici	No	Circolare Agenzia delle Entrate 3 /2016.
Mensa	Si	Non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le spese per la mensa sono detraibili anche se il servizio è reso tramite il comune o da altri soggetti terzi diversi dalla scuola. La spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. Se per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente.

Servizi scolastici integrativi	Si	
Assistenza al pasto	Si	Tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica
Pre e post scuola	Si	Tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.
Servizio di trasporto scolastico	No	Anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione (Risoluzione Agenzia delle Entrate 68/20169).
<p>La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa stessa.</p>		
Spese universitarie		
Tipologia di spesa	Detrazione si /no	Eventuali note
Test di ammissione	Si	Anche le spese per test a cui non è seguita un'immatricolazione laddove lo svolgimento della prova di preselezione, costituisce una condizione indispensabile per l'accesso a corsi di istruzione universitaria.
Tasse di iscrizione al corso universitario	Si	Al netto dei rimborsi
Scuole di specializzazione post universitaria o perfezionamento	Si	Se tenuti in Università o istituti pubblici o privati, anche stranieri.
Corso di formazione avanzata	Si	
Corsi di dottorato e ricerca	Si	
Master (part time e full time)	Si a determinate condizioni	A patto che siano condotti da istituti universitari pubblici o privati anche stranieri assimilabili a corsi universitari o di specializzazione.

Scuole di specializzazione	Si a determinate condizioni	Finalizzate all'inserimento nel corpo docente o quanto altro, svolti presso strutture pubbliche e private.
Università straniere	Si	Ai fini della detrazione delle spese per frequenza all'estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.
Corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie	Si	Sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale" (vedi G.U. Serie Generale n.55 del 7-3-2017). Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
Università telematiche	Si	Possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal Decreto Ministeriale pubblicato in G.U. del 7 marzo 2017 facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha sede legale l'università.
Ricongiunzione di carriera	Si	
Iscrizione all'appello di laurea e rilascio della pergamena	Si	
Frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all'ammissione a un corso di laurea magistrale	Si	
Trasferimenti di ateneo	Si	
Passaggi di corso	Si	
Rilascio di certificati	No	

Rimanendo a disposizione per qualsiasi evenienza, cogliamo l'occasione per porgere

Cordiali saluti